



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
E-mail: Hpric83800a@istruzione.it P.E.C.: pric83800a@pec.istruzione.it
C.F. 92150040340 - CU UFBHEO
Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel. 0521 861195



Circolare n. 25

Data e protocollo come da segnature

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
Alla DSGA
Al Personale ATA
Alla RSU d'Istituto
A tutto il Personale che a vario titolo interagisce con gli alunni della scuola
Agli Stakeholder
All'Albo
Al Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: Direttiva della Dirigente scolastica sulla sicurezza e salute a scuola e vigilanza sugli alunni. Disposizioni normative. Anno scolastico 2026-2027

Al fine di favorire il sicuro, corretto e positivo svolgimento delle attività scolastiche, dei progetti e delle attività previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si impartiscono ai docenti e agli altri soggetti in indirizzo della presente, le seguenti direttive, con la normativa e con le procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza.

Le disposizioni della Dirigente Scolastica, in materia di vigilanza sugli alunni, vengono qui di seguito rese note, in via preventiva, come informazione sulla normativa in materia, e al fine di fornire misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

I docenti coordinatori di classe leggeranno e commenteranno con gli alunni delle loro classi il contenuto della presente direttiva.

Per i collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto già a loro indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti e il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico;
- Al dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

1. In cosa consiste l'obbligo di vigilanza sugli allievi

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono ad esso affidati, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (*...I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche **dall'art. 2047 c.c.** (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*).

Quindi la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390).

Il generico dovere di vigilanza sugli alunni cessa quando essi raggiungono la maggiore età, per coerenza, dal punto di vista sistematico, con quanto avviene per quello parallelamente gravante sui genitori. Si presume infatti che un soggetto "capace" sia in grado di badare autonomamente alla propria incolumità fisica e di usare l'ordinaria diligenza per evitare danni a terzi (Cassazione civile, sez. III, 30.5.2001, n. 7387).

Altra cosa sono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza sui luoghi di lavoro e che creano **obblighi giuridici per l'Amministrazione** a prescindere dall'età degli alunni.

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

2. I fattori che condizionano l'intensità dell'obbligo di sorveglianza

Il **dovere di vigilanza** non ha carattere assoluto perché **va esercitato in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli allievi** (Cass. 23 giugno 1993 n. 6937), così che se il bambino è molto piccolo si applicano all'operatore le regole sulla responsabilità dei sorveglianti, (art. 2047 del C.C.) e quindi sarebbe necessaria una costanza della presenza fisica dell'adulto, mentre con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, l'espletamento del dovere di vigilanza non richiede la continua presenza degli insegnanti (ad es. non vi è l'obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di percorso ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'età normalmente sviluppati), purché non manchino le misure organizzative dirette a mantenere la disciplina.

Anche se è certo che l'avvicinarsi dell'alunno alla maggiore età riduce l'intensità dell'obbligo di vigilanza, **è sbagliato ritenere che la differenza corra nel passaggio dell'alunno tra la scuola media di primo grado e la scuola superiore o che la sola circostanza di una maggiore astratta maturità** (ad es. i ragazzi quattordicenni possono condurre il ciclomotore, sono imputabili penalmente, ecc.), **di per sé, conduca ad un annullamento dell'obbligo di vigilanza**. È quindi necessario che, anche con riferimento a ragazzi "grandi", ma non maggiorenni, l'istituzione scolastica "organizzi" la vigilanza, secondo modalità ed intensità proporzionate all'età degli alunni.

È chiaro che, ove manchino le necessarie misure organizzative (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916) per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che esonera dalla responsabilità. Inoltre, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente deve provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) è tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. **Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile di un eventuale danno.**

Infine il grado di sorveglianza va correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, legata sia alla ripetitività, e perciò alla ricorrenza statistica di alcune circostanze di fatto, che al particolare ambiente in cui si opera. Quindi altro criterio di allentamento o meno dell'obbligo di vigilanza sono anche le condizioni ambientali, in considerazione delle quali alcuni eventi dannosi si presentano quanto mai prevedibili perché legati ad esempio alle condizioni di luogo (es. attraversare una strada è più pericoloso che stare seduto in un banco) e quindi, per l'uscita, alla particolare ubicazione della scuola, al traffico, alla lontananza dal centro abitato nonché alle condizioni connesse all'attività (le attività motorie sono più pericolose delle altre), ecc.

3. Le forme di responsabilità derivano dagli obblighi di vigilanza.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* sussiste per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto per danni che gli alunni possano procurare a sé stessi con la loro condotta. La responsabilità comunque non è illimitata, fondandosi sull'esistenza di un'obbligazione specifica e sul suo inadempimento da parte del personale scolastico.

In base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Presupposto della responsabilità è l'accertamento che il danno è l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza, vuoi nell'ipotesi che autore del fatto sia un soggetto privo di capacità di intendere e di volere, vuoi che autore del fatto sia un soggetto capace, nei limiti precedentemente precisati.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- **la responsabilità civile** (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- **la responsabilità disciplinare** per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- **la responsabilità dirigenziale**;
- **la responsabilità amministrativa e patrimoniale** per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiale o arredi
- **la responsabilità penale** in caso di violazione di norme penalmente sanzionate.

4. In cosa consistono la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale

La responsabilità civile si specifica in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; la prima ha origine dalla violazione di un contratto tra le parti per mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta, la seconda da un fatto illecito, doloso o colposo, quindi da un elemento soggettivo, oppure per danni provocati da attività pericolose, cose e/o animali in custodia, ecc., quindi da una responsabilità oggettiva in forza del nesso causale tra il fatto e il danno, o, infine, perché un soggetto è tenuto a risarcire il danno causato da altri, ad esempio i genitori e i precettori nel caso dei minorenni.

La responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica è di tipo contrattuale perché si materializza con l'iscrizione all'Istituto. Quindi tra le obbligazioni assunte dall'istituto all'atto dell'iscrizione, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, ad esempio assumendo provvedimenti funzionali alla conservazione della disciplina nella popolazione scolastica così da impedire non soltanto che il minore compia atti dannosi a terzi, ma anche che resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo, all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ma anche riguardo agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia.

Di volta in volta va valutato quanto un eventuale fatto dannoso sia determinato da una causa imputabile al contesto delle attività proprie della scuola o piuttosto a comportamenti omissivi del personale.

Nel caso di responsabilità civile extracontrattuale il danneggiato dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre sarà onere dell'Amministrazione dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al personale dipendente (Cass. Civ. Sez. III, 26 giugno 1998, n. 6331).

Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. ponendosi a carico del danneggiato

l'onere della prova del danno subito, del nesso di causalità tra condotta tenuta ed evento lesivo, della colpa del dipendente, e cioè del mancante o insufficiente grado di vigilanza in relazione alle circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali ..).

5. Il dovere di vigilare e sorvegliare riguarda non solo il personale docente ma anche il personale ATA

L'obbligo di vigilanza riguarda in via preminente il personale docente; anche il personale A.T.A. coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni. In particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo professionale del collaboratore scolastico:

"È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Il collaboratore scolastico è però responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento di specifici compiti di sorveglianza, prescindendo dall'individuazione delle mansioni legittimamente inerenti al profilo professionale. Infatti, il CCNL comparto scuola prevede: *"Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica."*

6. Le responsabilità del Dirigente Scolastico

Al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), ***spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere.***

Si tratta di un obbligo di mezzi e non di risultato in quanto il dirigente scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.

7. L'obbligo di vigilanza è topograficamente e cronologicamente limitato all'attività scolastica

L'obbligo di vigilanza parte dal momento iniziale dell'affidamento del minore fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo o potenziale dei genitori.

L'arco temporale di estensione del dovere di vigilare perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento al termine delle attività scolastiche.

Quindi ogni volta che l'amministrazione tollera che il minore entri anche solo di fatto nella sua area, quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico (ad es. il cortile della scuola lasciato aperto in momenti non occupati da attività scolastica) e quindi anche per fatti avvenuti al di fuori dell'orario di lezione, se ne assume la responsabilità (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce nella durata delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, spostamenti da un locale all'altro della scuola, uscite didattiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), **quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.**

In particolare per la vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Nel caso invece sia l'alunno (ad es. attraverso l'uscita anticipata da scuola) a non consentire all'Amministrazione il rispetto dell'orario comunicato, rimane quanto sopra detto in ordine ai limiti del dovere di vigilanza connessi con l'acquisita capacità di agire dell'alunno.

Gli allievi sono affidati agli insegnanti tramite i provvedimenti di assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell'orario di insegnamento settimanale.

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza in occasione delle attività definite di insegnamento (attività didattiche frontali, eventuali interventi integrativi, assistenza alla mensa ecc.) **e durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni e devono assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Essi rispondono anche in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculari o extra-curriculari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che aggiuntivo deliberato dal Collegio Docenti.

8. La configurazione dell'obbligo di sorveglianza nei momenti dell'ingresso e dell'uscita da scuola

All'ingresso a scuola, il minore è sotto la responsabilità della famiglia o dell'ente locale, mentre all'uscita da scuola il minore è sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, che ha il dovere giuridico di garantirne la sorveglianza.

Per chiarire gli obblighi di vigilanza degli operatori scolastici, in particolare quando i genitori autorizzano i figli minori a rientrare da soli a casa terminato il normale orario scolastico, vanno considerati, oltre al diritto dell'alunno all'incolumità fisica e l'esigenza degli operatori e delle amministrazioni di tutelarsi rispetto alla responsabilità, anche:

- il diritto dell'alunno all'autonomia
- il dovere-diritto dei genitori di esercitare la potestà
- l'esigenza dell'ente locale di avviare progetti di sviluppo sostenibile delle città di corretti stili di vita

Il timore delle possibili conseguenze può stimolare l'educatore ad un più attento e diligente impegno, ma può anche indurlo a non effettuare una scelta che sarebbe positiva per l'alunno sottoposto alla sua vigilanza, solo perché anche potenziale fonte di rischi.

Pertanto l'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza.

9. Quale valore giuridico hanno le dichiarazioni dei genitori “liberatorie” della responsabilità di custodia da parte dell'Istituzione Scolastica

Il bene giuridico “integrità fisica” del minore non è disponibile da parte di chi ne sia garante (genitori o scuola) e, allorché il minore è sotto la “garanzia” della scuola, il genitore non può pretendere di imporre soluzioni “sue”.

Quindi gli atti impropriamente definiti liberatorie (disposizioni o consensi con cui i genitori liberano da ogni responsabilità di custodia la scuola), ove possano risultare pregiudizievoli o non assicurino l'incolumità dell'alunno, non valgono ad escludere la responsabilità dell'amministrazione, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale e non servono a trasferire la responsabilità sul dichiarante, in assenza di una pregnante attività di "organizzazione" della vigilanza (Cass., 5.9.1986, n. 5424).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica potrebbero, secondo il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, costituire prova della consapevolezza da parte dell'Istituto del possibile rischio, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli alunni.

Come in tutte le questioni è utile trovare soluzioni condivise attraverso il coinvolgimento della famiglia, non obbligatorio dal punto di vista giuridico, ma opportuno quale assunzione di corresponsabilità educativa.

10. Quali sono le responsabilità dei genitori per gli eventuali fatti lesivi compiuti dai minori mentre sono soggetti alla vigilanza della scuola.

La responsabilità del genitore e quella del precettore per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando, rimanendo i genitori comunque tenuti a dimostrare di:

- avere impartito un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti (Cass. 21.9.2000 n. 12501), cioè un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto all'ambiente, alle abitudini e alla personalità del figlio;

- di avere esercitato una vigilanza adeguata (Cass. 9 aprile 1997 n. 3088) in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso, dell'educazione ricevuta (maggiore deve essere la vigilanza, quanto minore è l'educazione data) e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione impartitagli. Inoltre tale vigilanza deve essere rivolta a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore potrebbe rivelare e quindi deve tendere a fare acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti che comunque esprimano un intento ludico.

A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sé e per i terzi.

L'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno provocato dal loro figlio, è desumibile anche, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito e dalla condotta in violazione di leggi e regolamenti.

La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e, come tale, deve considerarsi insindacabile se sorretta da adeguata e corretta motivazione.

Si consideri infine che, in ambito civile, il giudice può valutare ai fini dell'individuazione delle responsabilità, anche nel caso di minore di età inferiore ai 14 anni, il grado di sviluppo fisico ed intellettuale, la capacità di percepire l'illiceità dell'azione posta in essere, così come l'attitudine ad autodeterminarsi.

11. Chi risponde in giudizio della responsabilità derivante dagli obblighi di vigilanza

Il personale degli istituti statali, che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, ma inseriti nell'organizzazione statale, si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa, organizzativa e didattica (Cass. 7 novembre 2000 n.14448).

In virtù di tale collegamento organico, l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno cagionato nel tempo in cui il minore è sottoposto alla vigilanza di detto personale.

La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante l'esonero del dipendente statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il MIM ogni qualvolta il comportamento del dipendente sia strumentalmente connesso con l'attività dell'ufficio.

In caso di responsabilità civile avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da un allievo, contrattuale o extracontrattuale essa sia, la legittimazione passiva è quindi del MIM, che si surroga al personale scolastico per gli illeciti dallo stesso compiuti.

Quindi l'insegnante della scuola pubblica è privo di legittimazione passiva nel giudizio, il che esclude in radice la possibilità che i dipendenti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni (non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso), essendo unico legittimato il MIM anche nel caso che tali danni siano imputabili a culpa in vigilando del personale stesso.

In effetti l'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, potrebbe al contrario rivelarsi una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale.

Infatti, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo, adempiuta l'obbligazione risarcitoria, avrà poi azione di regresso nei confronti del dipendente che sarà successivamente obbligato, in via di rivalsa, nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.

La giurisprudenza considera colpa grave *“una vasta ed evidente difformità tra l'atteggiamento tenuto e quello doveroso, vale a dire una particolare spregiudicatezza, una massima imprudenza ed inammissibile negligenza del comportamento del dipendente”*, mentre il fatto illecito *“è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione. ...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”* (C. Conti reg. Toscana sez. giurisd., 7.6.1996, n. 311; Corte Conti sez. II, 3.4.1989 n. 63).

La rivalsa ha luogo mediante l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Per danni provocati a terzi al di fuori dei compiti di vigilanza su alunni, trovano invece applicazione le comuni regole della responsabilità solidale del dipendente e dell'amministrazione scolastica.

12. In che cosa consiste la prova di non aver potuto impedire il fatto

Nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare solo il fatto materiale e la sua collocazione in ambito scolastico, infatti l'onere probatorio si esaurisce per lui nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore era affidato alla scuola.

Nel giudizio di risarcimento, il danneggiato non ha pertanto l'onere di provare la causa del danno, mentre è **onere dell'Amministrazione, per andare esente da responsabilità, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto o anche di non aver potuto impedire il fatto, che ad esempio per la sua repentinità ed imprevedibilità (stabilita con riguardo alla ripetitività e regolarità dell'evento ed anche alla correlazione con il particolare ambiente) ha reso impossibile un tempestivo ed efficace intervento, e si estende inoltre alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo, misure che variano in dipendenza delle circostanze di tempo, di luogo e delle attività da svolgere** (es. in classe, al bagno, durante l'intervallo, nelle uscite didattiche, ecc.).

In particolare ad insegnante e scuola spetta il compito di dimostrare la coerenza educativa ed organizzativa del loro operato, ad esempio l'insegnante può non essere in grado di impedire l'allontanamento di un alunno per recarsi ai servizi, pur non vigilando in questo modo sullo stesso, senza lasciare privi di sorveglianza i restanti alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE CHE CONSENTONO LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Norme di carattere generale.

Soggetti coinvolti: docenti, alunni, genitori, collaboratori scolastici, assistente tecnico e visitatori.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative riportate nella presente direttiva.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione. **Per il rispetto delle regole sono responsabili i docenti e i collaboratori scolastici in servizio.**

- Agli alunni, al personale docente e ATA tutto e ai visitatori o persone occasionalmente presenti a scuola, è vietato correre, spingersi e urtarsi durante i loro spostamenti all'interno della scuola, che deve sempre avvenire in modo ordinato. Essi devono mantenere un comportamento corretto e mai arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
- Durante il tempo delle attività didattiche e durante lo spostamento degli alunni, i docenti si assicureranno che ciò avvenga in silenzio e in modo ordinato.
- Gli alunni avranno un comportamento corretto nei confronti degli altri alunni, dei docenti, del personale ausiliario e ATA in generale, e delle eventuali altre persone presenti nella scuola a qualsiasi titolo, nonché dei passanti.
- Gli alunni avranno rispetto per le strutture, le attrezzature, le suppellettili e gli arredi scolastici, nonché degli spazi che vanno sempre mantenuti puliti ed in ordine.
- Agli alunni è fatto assoluto divieto di spostarsi all'interno della scuola senza permesso e/o correndo e/o operando e muovendosi in modo da arrecare danno a sé stessi, a terzi e alle cose.
- Non è consentito l'accesso a qualsiasi dei locali della scuola se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato o si segnala un pericolo.
- Durante il tragitto di spostamento all'interno della scuola e delle sue pertinenze – palestra, laboratori, aule, aule speciali e viceversa, giardino, cortile ecc. - la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e al collaboratore scolastico di turno.
- In nessun caso è concesso praticare attività ludiche o sportive negli spazi antistanti/retrostanti la scuola e, comunque, entro i confini della scuola, da parte degli alunni, del personale docente e ATA, o di visitatori a qualsiasi titolo, né utilizzare skateboard, rollerboard o simili (ed esempio, scarpe con rotelle incorporate...).
- Agli alunni è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo la fine delle lezioni e attività programmate dai docenti e gli organismi collegiali.
- **Ai genitori è vietato trattenersi nei locali e nelle pertinenze tutte della scuola dopo aver accompagnato i propri figli per l'entrata della scuola e all'uscita, dopo il termine delle lezioni.**
- La scuola non si assume l'onere né la responsabilità di vigilanza e sorveglianza degli alunni che arrivino a scuola anticipatamente rispetto all'orario di ingresso stabilito prima dell'inizio delle lezioni, o che sostino all'uscita, dopo l'orario scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola.
- Per gli alunni e il personale docente e ATA, esiste, per eventuali infortuni e/o episodi riferiti alla responsabilità civile degli alunni, la copertura assicurativa che è garantita con contratto stipulato tra la scuola e la Compagnia di assicurazione appositamente individuata.

- La sorveglianza degli ascensori e dell'atrio è affidata ai collaboratori scolastici.
- Alle classi non è permesso uscire dall'aula/palestra/laboratorio prima del suono della campana.
- Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti.
- I collaboratori scolastici, nei momenti critici dell'entrata e dell'uscita degli studenti, del cambio orario e dell'intervallo, devono trovarsi nei punti dell'edificio loro assegnati per la vigilanza.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono sorvegliare con particolare attenzione le porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche temporanee – degli studenti.
- La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza: qualora il docente abbia necessità di abbandonare l'aula, deve chiedere l'intervento del personale collaboratore scolastico collocato nelle postazioni lungo i corridoi.
- Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Esse possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato.
- Non è mai consentita l'uscita di più di uno studente alla volta dall'aula.
- **È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.**
- In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il dirigente scolastico o i collaboratori del dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione.
- L'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.
- I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- I docenti devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e l'eventuale richiesta di risarcimento.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).
- Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
- **Durante l'intervallo e tutte le attività ricreative, all'interno o all'esterno dell'edificio sono vietati i giochi violenti, pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l'incolumità degli alunni. Particolare attenzione deve essere risposta nell'utilizzo dei giochi da parte degli alunni della scuola dell'infanzia.**

- Particolare attenzione dovrà essere posta **nei punti e nei momenti con rischio specifico**: transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta; i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, etc.; presenza di porte, finestre, armadi etc. dotati di vetri fragili; prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere, etc.; locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, in particolare in direzione di possibili rischi (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, sconnessioni del terreno, etc.); dispositivi elettrici non protetti (cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori etc. privi di cassette di sicurezza); dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore (finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o sedgole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici, etc.); impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule, nei laboratori e/o palestre.

Il personale docente è tenuto a controllare quotidianamente e eventualmente a segnalare prontamente:

- la sicurezza dei locali (vetri rotti, infiltrazioni, crepe, pavimento disconnesso, etc.);
- la sicurezza dell'arredo (armadi, mensole e armadietti ben fissati, non danneggiati, senza un eccessivo carico di materiale; lavagne basculanti senza perno; assenza di tende non ignifughe, presenza di materiale cartaceo strettamente necessario, etc.);
- l'accurata pulizia dell'aula e dei laboratori in cui operano.

Tutto il personale è obbligato a

- conoscere i rischi presenti nel luogo di lavoro e le misure di sicurezza prescritte;
- verificare la funzionalità operativa delle procedure di salvaguardia e sicurezza in atto;
- vigilare affinché tutte le segnalazioni/delimitazioni posizionate siano sempre presenti ed efficienti;
- vigilare affinché tutti gli alunni rispettino le misure comportamentali e le segnalazioni/delimitazioni;
- comunicare immediatamente al preposto/referente di plesso e alla Dirigente Scolastica ogni eventuale fattore di rischio o comportamento a rischio sopraggiunto o non rilevato. I docenti sono tenuti a sospendere immediatamente attività, uso di spazi, attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni;
- in caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area interessata dalla situazione di rischio; successivamente ne viene data comunicazione al preposto/referente di plesso e alla Dirigente Scolastica per i provvedimenti conseguenti.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, i temi della sicurezza sono contestualizzati nella programmazione educativo-didattica. Gli insegnanti, periodicamente, forniscono informazioni e istruzioni agli alunni sui fattori di rischio, di natura strutturale o comportamentale, presenti nei locali scolastici.

Il personale scolastico è obbligato a partecipare: alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza; ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.*

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che ***l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio*** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

In presenza di altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, questi vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
--

Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi o con altre persone, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i docenti e garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora di lezione in poi o che hanno avuto un'ora "libera/ora buca", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula in cui svolgeranno la lezione, per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla Dirigente Scolastica.

Vigilanza durante il cambio dell'ora

Il docente

Il Docente deve recarsi da un'aula all'altra nel più breve tempo possibile senza soste (caffè, colloqui con genitori e/o colleghi, etc). Durante il cambio dell'ora di lezione dei docenti, è fatto obbligo agli allievi di rimanere in classe.

Gli alunni

Si ricorda agli alunni (ai docenti e al personale ATA) che durante il cambio dell'ora non è consentito loro abbandonare l'aula senza il permesso del docente, né tantomeno è consentito agli stessi alunni usare il telefono cellulare, recarsi in cortile o altri luoghi della scuola o uscire all'esterno all'edificio e ai servizi igienici.

I collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare e vigilare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratorio – Uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta/cancello di uscita dell'edificio.

Disposizioni in caso di infortunio, malessere e emergenza sanitaria

(a cui seguirà apposita circolare di dettaglio).

Per qualsiasi infortunio occorso agli alunni durante le lezioni, **i docenti sono tenuti a informare tempestivamente i genitori tramite il personale di segreteria.**

In caso un alunno abbia un malessere tale da impedirgli di continuare a seguire le lezioni, saranno informati telefonicamente i familiari dal personale di segreteria e invitati a prelevare l'alunno (anche tramite un delegato). Il docente comunica in portineria il nome e la classe del bambino i cui genitori devono essere contattati.

Nei casi di malessere degli alunni, qualora i genitori non siano rintracciabili, in considerazione della gravità del caso, è necessario il ricorso al 118. Più in generale, qualora il personale ravvisi una situazione di emergenza sanitaria per un alunno è prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso (118). La sequenza da seguire è la seguente:

- 1) Chiamare il 118 – da parte del docente (o se ci sono eventuali problemi da parte del collaboratore in servizio in portineria) tramite il telefono a disposizione del plesso o (se vi sono dei problemi) anche tramite il proprio telefono personale o quello di colleghi;
- 2) avvertire immediatamente dopo i genitori, riferendo loro che si è chiamato il 118;
- 3) avvertire la Dirigente Scolastica o nell'ordine: i collaboratori della Dirigente Scolastica; i referenti di plesso; il DSGA; il personale di segreteria.

Cosa dire al telefono: segnalare la località precisa, la via, il numero civico; fornire il numero di telefono da dove si chiama; fornire età e sesso della persona che necessita dell'intervento; lo stato di coscienza (assente o presente), il respiro (regolare, irregolare, assente), la cute (rosea, cianotica, sudata, pallida, fredda, calda), se migliora o peggiora.

È bene precisare che la decisione di chiamare il 118 è responsabilità del docente a cui l'alunno è affidato in quel momento. Pertanto il docente, qualora ravvisi la necessità di chiamare il 118, non deve chiedere né attendere l'autorizzazione dei genitori. Allo stesso modo, la comunicazione alla Dirigente Scolastica non è finalizzata alla richiesta dell'autorizzazione, ma serve perché si possa redigere un verbale relativo al fatto.

In attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, un collaboratore scolastico si recherà presso il cancello di ingresso del plesso per segnalare all'autoambulanza l'entrata della scuola.

All'arrivo dell'autoambulanza, il docente di classe, qualora i genitori non siano ancora sopraggiunti, è tenuto ad accompagnare il minore sull'autoambulanza – avendo cura di assicurarsi che sia stata disposta la sorveglianza della classe da parte di personale docente o ausiliario. Se, per qualsiasi motivo, il docente di classe è impossibilitato, il minore deve essere accompagnato da un altro docente o dal personale ATA.

Qualora i paramedici dell'autoambulanza oppongano un divieto all'accompagnatore di seguire il minore, il docente è tenuto a far firmare loro un verbale di constatazione, nel quale si riporta il motivo di tale diniego.

I docenti devono segnalare tempestivamente alla Dirigente Scolastica tutti gli episodi rilevanti relativi alla salute e al benessere psicofisico degli alunni.

L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

È necessario redigere la dichiarazione di infortunio anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

Vigilanza nelle palestre

La palestra è utilizzata esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF .

L'Ufficio della Dirigenza può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per gli eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

La vigilanza nella palestra è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui alle presenti disposizioni.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio del dirigente scolastico, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente dall'alunno all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

I docenti di ed. fisica sono tenuti a prelevare i loro alunni della loro ora di lezione dalla classe secondo l'orario pubblicato e riaccompagnarli nella loro stessa classe al termine dell'ora di lezione.

Vigilanza durante mensa, ricreazione, gioco

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (CCNL 2006-2009, D. Lvo n. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 c.4 e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. Lo spostamento degli alunni per recarsi alla mensa deve avvenire solo con la presenza e la sorveglianza degli insegnanti in servizio.

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo.

Durante gli intervalli vi è la stretta vigilanza dei docenti in servizio sulle classi. Il docente regola l'utilizzo dei servizi igienici, prestando attenzione a che questo avvenga nelle massime condizioni di sicurezza. Gli studenti potranno recarsi in bagno autonomamente non più di uno alla volta, dopo aver chiesto il permesso al docente e sotto la sorveglianza del personale ausiliario.

Se durante la pausa ricreativa il gruppo classe viene accompagnato fuori dalla classe in cortile o in altri spazi, la sorveglianza va garantita dal docente accompagnatore definendo preventivamente con gli alunni le zone di spostamento consentito. Gli studenti non possono spostarsi da un piano all'altro.

Comportamenti prevedibili come fonte di rischio vanno impediti. Durante le pause ricreative gli alunni devono svolgere giochi appropriati al contesto che non prevedono rischi.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite sul territorio, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni con disabilità o un accompagnatore per ciascun alunno se trattasi di situazione di gravità.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero è necessario contemperare da un lato i diritti dei lavoratori (diritto di sciopero per chi aderisce e diritto al lavoro per chi non aderisce) e dall'altro il diritto allo studio degli alunni. In ogni caso, **l'Istituzione scolastica conserva precise responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni.** In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Cinque giorni prima di ogni azione di sciopero (o comunque non appena la scuola ne avrà ricevuto comunicazione) sarà inviato avviso dello sciopero ai genitori attraverso il sito Web dell'Istituto.

In caso di sciopero i lavoratori non sono tenuti a comunicare le loro intenzioni di adesione né al Dirigente Scolastico né ai genitori. Per questo la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica, ma anche un'adeguata sorveglianza sugli alunni.

Non essendo possibile prevedere anticipatamente il livello di adesione del personale e quindi stabilire anticipatamente le analitiche modalità del servizio per ciascuna classe è **responsabilità dei genitori assicurarsi, prima di lasciare il proprio figlio, del tipo di servizio che potrà essere erogato dalla scuola. In ogni caso, nell'eventualità di assenza del docente della prima ora o del turno di mattina, i genitori sono invitati a riportare via con sé gli alunni.**

È bene precisare che gli alunni che si presentano a scuola non accompagnati (per esempio utenti servizio scuolabus o utenti servizio pre-scuola) devono comunque essere accolti dal personale in servizio, tranne l'eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all'apertura del plesso per mancanza totale del personale in servizio.

In caso di scioperi di particolare rilevanza potrebbe essere sospeso il servizio di pre-scuola.

In caso di scioperi con partecipazione consistente del personale scolastico, qualora il numero dei docenti in servizio risultasse esiguo rispetto al numero degli alunni presenti a scuola, il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, o, in loro assenza, il docente più anziano in servizio, possono disporre la sospensione delle attività didattiche per assicurare esclusivamente la vigilanza sugli alunni, eventualmente radunando più classi in spazi adeguati (palestra, etc.). In tali circostanze tutti gli adulti presenti nella scuola, incluso il personale ATA, hanno l'obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza degli alunni.

Nel caso in cui il numero di adulti presenti fosse, rispetto al numero di alunni, talmente esiguo da compromettere la sicurezza dei minori, il personale in servizio provvederà ad avvisare telefonicamente le famiglie della situazione creatasi.

Nell'eventualità di partecipazione allo sciopero di tutti i collaboratori scolastici di un plesso, il plesso stesso resterà chiuso per impossibilità di garantire il servizio minimo di sorveglianza.

Il giorno dello sciopero, dopo aver siglato il registro presenze, tutti i docenti in servizio saranno presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Contestualmente i referenti di plesso verificheranno il numero dei docenti che non hanno preso servizio e lo comunicheranno al personale di segreteria addetto, che incrocerà i dati con il personale che nella mattina stessa, entro le ore 7.40, ha comunicato la propria assenza. Il personale di segreteria informerà la Dirigente Scolastica o i suoi collaboratori, o in loro assenza, il docente più anziano in servizio, della situazione.

La Dirigente Scolastica, anche tramite i suoi collaboratori e referenti di plesso, può disporre: cambiamenti/riduzione di orario dell'attività didattica; cambiamenti e riorganizzazione delle classi **allo scopo di assicurare la mera sorveglianza degli alunni.** In ogni caso i docenti e il personale non docente che non scioperano, anche nei rapporti con i genitori, devono attenersi alle disposizioni impartite il giorno dello sciopero dalla dirigente scolastica, anche tramite i suoi collaboratori.

Il personale che eventualmente si troverà a sorvegliare il gruppo classe di un docente che sta scioperando non potrà effettuare alcuna lezione ma si atterrà alla stretta vigilanza della scolaresca.

I docenti e il personale ATA che non scioperano devono assicurare la prestazione lavorativa per le ore di servizio previste dall'orario per la giornata. Pertanto il personale docente che entra nel secondo turno/ora, la cui sezione/classe non è entrata, deve restare a disposizione per l'intero orario di lavoro.

Riunioni degli organi collegiali e ricevimento dei genitori

Durante le riunioni degli Organi Collegiali e durante il ricevimento dei genitori, gli alunni non sono ammessi nei locali scolastici. La scuola non risponde della vigilanza sui minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti degli Organi Collegiali.

Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette riunioni ricade direttamente sul genitore stesso.

In occasione di attività collegiali quali elezioni OO.CC., consigli di classe, incontro scuola-famiglia, ricevimento genitori, nessun minore può entrare a scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).

Compiti di vigilanza dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, secondo l'organizzazione disposta dal DSGA, cooperano con i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e tutto l'orario scolastico, secondo incarichi specifici ricevuti e zone/aule di pertinenza specifica.

I collaboratori scolastici sono tenuti a partecipare alle prove di evacuazione per emergenza, secondo compiti e informazioni ricevuti dall'Istituto, da RSPP, ASPP, RLS.

I collaboratori scolastici devono vigilare sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità e urgenza: classi scoperte, infortuni, malessere, alunni diversamente abili.

Entrate in ritardo e uscite anticipate di alunni richiedono la sorveglianza dei collaboratori. Nel caso delle uscite anticipate essi verificheranno la presenza dei genitori o di maggiorenni delegati che attendono l'alunno e faranno firmare sull'apposito registro in portineria.

Durante l'orario scolastico, in caso di comportamenti scorretti, i collaboratori possono richiamare i ragazzi con forme consone e proporzionate all'episodio, tenendo presente che deve comunque trattarsi di un'azione educativa e non repressiva; segnaleranno sempre e in modo riservato la circostanza ai docenti.

Terminate le lezioni, i collaboratori verificano che nessuno degli alunni si trattenga e/o rientri immotivatamente all'interno del cortile o dell'edificio.

I cancelli d'accesso ai cortili devono essere costantemente chiusi durante le lezioni.

Nelle fasce orarie d'ingresso e uscita degli alunni, e nei momenti prossimi all'accesso dei mezzi portavivande, i cancelli, aperti, saranno custoditi dai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici sono tenuti all'identificazione e al trattenimento in atrio delle persone esterne che si presentano negli edifici durante l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici sono tenuti a verificare presso la segreteria il mandato di eventuali tecnici chiamati dalla scuola o Comune per interventi straordinari o di manutenzione degli edifici, degli arredi, delle attrezzature, dei sussidi; utilizzeranno apposito registro per registrare il documento personale e l'ordinativo. Prima di consentire l'ingresso informeranno la Direzione.

I collaboratori devono identificare anche coloro che si presentano per appuntamenti, colloqui o sportello di segreteria.

I collaboratori, che nelle attività ordinarie fanno uso di detersivi, inchiostri e toner dovranno osservare le seguenti norme comportamentali:

- Usare guanti di gomma nell'uso di detersivi;
- Evitare di percorrere pavimenti resi scivolosi dall'applicazione dei detersivi: si dovrà attendere l'asciugatura dei liquidi sino al ripristino delle condizioni ottimali di aderenza e comunque collocare in prossimità dell'area il cartello in dotazione in tutte le scuole con l'avviso di "attenzione pavimento bagnato";
- Assicurare la chiusura degli armadietti che contengono prodotti per la pulizia;
- Assicurare che i corridoi, le vie di fuga, le uscite di sicurezza siano liberi da materiali ingombranti;
- Deporre le cartucce esaurite in appositi contenitori;
- Contenere i tempi di esposizione ai video-terminali per non più di quattro ore/dì e non più di venti ore/settimana prevedendo le opportune pause;
- Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale docente). In caso di necessità il lavaggio può essere effettuato in altri momenti della giornata scolastica.
- La movimentazione manuale dei carichi potenzialmente in grado di determinare patologie da sovraccarico è effettuata solo quando non sia possibile utilizzare un dispositivo meccanico. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIII del Dlgs. 81/2008.
- I lavoratori addetti a dispositivi dotati di video-terminali, in assenza di diversa disposizione contrattuale, effettuano una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al video-terminale, tale pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Per ogni ulteriore specificazione si rinvia all'allegato XXXIV del Dlgs. 81/2008.

Vigilanza sugli ingressi e le uscite da scuola da parte dei collaboratori scolastici

Si sottolinea con rigore che i collaboratori scolastici sono responsabili della chiusura e apertura di tutte le vie (porte, portoni e cancelli) d'accesso alla scuola. Si ricorda, altresì, che tutte le porte, portoni e cancelli sia della scuola che del cortile/del giardino devono essere sempre rigorosamente chiusi negli orari stabiliti. Nessuna via d'ingresso deve risultare incustodita se aperta.

Visitatori e vigilanza

I visitatori (genitori, docenti non in servizio, rappresentanti, ex alunni, etc.) potranno accedere agli edifici scolastici, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, e dovranno sempre comunicare al personale addetto al servizio di reception/portineria/ingresso il luogo in cui si recheranno (sala insegnanti, laboratori, biblioteca, uffici di segreteria, presidenza, aule, se accompagnati, etc.).

In caso di emergenza, i collaboratori scolastici addetti al servizio di reception/portineria/ingresso e o ai vari piani, dovranno assicurarsi che i visitatori siano indirizzati verso zone sicure e seguano le norme previste dal Piano di evacuazione degli edifici, secondo la tipologia dell'emergenza.

I visitatori hanno l'obbligo di segnalare l'insorgere di ogni possibile situazione di emergenza al personale dell'Istituto che a sua volta ha l'obbligo di avvisare le funzioni e il personale interessato.

Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, o nella scuola, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe permangono al docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Vigilanza e divieto di utilizzo di sostanze tossiche

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possono rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni e il personale tutto, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, contenenti soprattutto NICHEL e SILICONE etc

Il divieto vale per tutta l'area di competenza dell'Istituto.

Inoltre, prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

Norme per i genitori

Si richiede ai genitori di:

- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nelle presenti disposizioni;
- Sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a all'osservanza di quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità in vigore per l'anno scolastico corrente e inserito nel PTOF d'Istituto;
- Condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola in merito alla vigilanza sugli alunni;
- Valutare il grado di maturazione e di autonomia del/la proprio/a figlio/a, nonché il suo comportamento abituale;
- Provvedere all'educazione comportamentale del/la proprio/a figlio/a e che egli/ella sia in grado di metterla in pratica nel modo corretto;
- Rendersi disponibili a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione;
- Informare tempestivamente la scuola nel caso insorgano motivi di sicurezza;
- Ricordare costantemente al/la proprio/a figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti, il rispetto del Regolamento d'Istituto, degli altri regolamenti che la scuola si è dato e del codice di comportamento civile nel rispetto di sé, degli altri e delle cose.

Si ricorda, inoltre, che per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a carico dei genitori per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.

La Suprema Corte ha affermato che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556).

Regole alle quali gli alunni devono attenersi.

Si ribadisce che:

1. è vietato agli studenti uscire fuori dell'edificio se non autorizzati;
2. è vietato agli studenti accedere alle scale delle uscite di emergenza esterne (tranne che nei casi di evacuazione della scuola);
3. è fatto divieto di aprire le finestre in assenza del docente e senza il suo permesso;
4. **è vietato fumare sia nei locali chiusi che nelle aree all'aperto della scuola. Questa restrizione si applica anche alle sigarette elettroniche;**
5. **è vietato utilizzare telefoni cellulari e sistemi di comunicazione durante le lezioni e negli spogliatoi della palestra;**
6. **è vietato soffermarsi dentro i locali dei servizi igienici oltre il tempo necessario per i propri bisogni;**
7. non è consentito l'accesso ai locali e ai servizi igienici se davanti all'ingresso vi è esposto il cartello che indica che il pavimento è bagnato oppure vi è segnalato una situazione di pericolo o inagibilità dei locali;
8. gli alunni si spostano nell'edificio scolastico e nelle pertinenze della scuola, senza correre e senza arrecare danno a sé stessi, a terzi ed alle cose.
9. al termine delle lezioni, gli alunni vengono accompagnati dai docenti all'uscita della scuola; gli stessi alunni devono allontanarsi immediatamente dalla scuola evitando schiamazzi, corse o giochi pericolosi e/o di arrecare danno a sé stessi, a terzi e alle cose;
10. gli alunni che arrivano in ritardo devono sempre giustificare il loro ritardo.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

Si invitano tutti i docenti a prestare particolare attenzione alla tematica in oggetto, che implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. **La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama tre gravi problematiche:**

- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti artigianali, prodotti in ambienti casalinghi;
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nell'Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incappare in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari. Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e anche in riferimento al Regolamento CE n. 852/2004, si dispone:

- il divieto assoluto di introduzione e consumo a uso collettivo di alimenti che non siano prodotti in stabilimenti industriali, confezionati e con etichetta a norma di legge, indicante data di scadenza, ingredienti, quantità, responsabilità legale della produzione;
- il divieto di distribuire caramelle e gomme da masticare.

Il docente, nel caso in cui autorizzasse la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all'alunno, con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale.

È compito dei docenti verificare che siano sempre a disposizione per gli eventuali supplenti (in busta chiusa nel registro di classe) l'elenco delle allergie e delle intolleranze alimentari dei minori.

È compito dei docenti vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto.

Organizzazione delle recite scolastiche

L'organizzazione di eventi, recite, spettacoli, o qualsiasi manifestazione simile nelle strutture interne o esterne della scuola che preveda la partecipazione di genitori e eventualmente parenti degli alunni (nonni) deve prevedere il rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza evitando l'affollamento dei locali e garantendo le modalità previste di esodo in caso di emergenza.

Pertanto l'organizzazione di tali manifestazioni deve sempre tenere conto della disponibilità di spazi idonei a ospitare tale evento.

Laddove tali spazi non siano disponibili, occorre evitare la partecipazione contemporanea di più sezioni/classi alla manifestazione ovvero prevedere la replica della manifestazione.

Per i suddetti motivi, nell'organizzazione dei suddetti eventi, i docenti sono tenuti a chiedere l'autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico con congruo anticipo.

Utilizzo di telefono cellulari e altri dispositivi elettronici

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente è vietato l'uso di cellulari, tablet, servizi mail, postazioni, dispositivi elettronici e simili per gli studenti e per i docenti a uso privato durante l'orario di lezione/servizio. Anche gli insegnanti sono tenuti al rispetto di tale disposizione. Ogni abuso deve essere comunicato immediatamente in Direzione.

Foto e video alunni

È possibile fotografare/filmare i bambini individualmente o in gruppo, durante particolari attività, al solo scopo didattico, previa acquisizione della liberatoria da parte dei genitori (o chi per loro). I docenti avranno cura di acquisire suddetta liberatoria all'inizio dell'anno scolastico. I docenti possono fornire, ai genitori, copia di lavori con immagini o video, previa dichiarazione circa l'utilizzo che dovrà essere esclusivamente personale. È vietata la pubblicazione di foto/video di allievi in rete; la pubblicazione sul sito Web dell'Istituto deve avvenire con il volto oscurato.

Utilizzo social media

Si ritiene opportuno che gli insegnanti progettino momenti della didattica volti a orientare gli alunni, in conformità alla loro età, a un uso responsabile di internet e dei social media, anche allo scopo di favorire la prevenzione di fenomeni di cyber-bullismo.

In relazione all'utilizzo privato dei social media da parte dei docenti, si ricorda che i contenuti scolastici possono essere diffusi solo ed esclusivamente in luoghi e attraverso spazi istituzionali.

Divieto di fumo negli ambienti scolastici

Considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si intende disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Ordinanza 26.7.2013 del ministero della salute (G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)
- Decreto legge 12.9.2013 n.104

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (comprese le zone esterne) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Disposizioni generali sulla pulizia -decoro delle aule

Si ricordano alcune norme di rango più in generale in termini di sicurezza:

- Nell'ambito della loro azione didattico-educativa, ciascun docente è tenuto a verificare lo stato dell'aula e a fare in modo che essa giunga al turno successivo e alla fine della giornata in condizione decorose di ordine.
- È fatto divieto lasciare nelle aule cibo non sigillato e comunque scaduto.
- È fatto divieto lasciare nelle vicinanze di prese di corrente materiale infiammabile (cartoni, fogli, scatole, etc.).
- Nessun oggetto ingombrante deve essere posto in modo precario sopra gli armadi e/o sopra il piano superiore degli scaffali.

- A fine attività didattica giornaliera va assicurato il regolare spegnimento della strumentazione presente nelle aule (Digital Board, PC, portatili...).
- Si invita a mantenere in ordine armadietti e cassettiere.
- La documentazione con dati sensibili va conservata in luogo idoneo e accessibile solo al personale autorizzato.

In relazione a quanto sopra richiamato si riporta la Nota MIM prot.39623 del 23.02.2026 che intende *stimolare e valorizzare all'interno della comunità scolastica comportamenti responsabili da parte degli studenti finalizzati alla cura e al mantenimento del decoro degli ambienti.*

Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica segnalano l'importanza che fin dai primi anni della quotidiana vita scolastica degli alunni siano presenti occasioni concrete di esercizio della convivenza civile, attraverso l'abitudine alla cura e al corretto uso degli spazi scolastici, dei sussidi e delle attrezzature comuni, l'osservanza di comportamenti rispettosi delle persone e dei beni pubblici.

In tale prospettiva, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i.) afferma che: "gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola". Il medesimo Regolamento prevede, inoltre, tra i doveri degli studenti (...) il dovere di evitare comportamenti che possano arrecare danni al patrimonio della scuola.

In questo senso, può essere efficace stabilire e condividere semplici pratiche quotidiane da rispettare, volte a far sì che gli studenti contribuiscano al mantenimento di una scuola pulita e ordinata. In particolare, si ritiene utile l'introduzione di una regola volta alla sistemazione dell'aula, degli arredi e del materiale didattico personale o condiviso al termine delle lezioni così come al riordino dei laboratori, degli attrezzi delle palestre e di ogni altro ambiente scolastico usato da più classi in avvicendamento.

Tutela dati personali

In base alla normativa vigente (Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR-General Data Protection Regulation - Decreto 101/2018 che integra il dlgs 196/2003 con la nuova normativa europea) sulla riservatezza e tutela dei dati personali, non è consentito utilizzare, diffondere, trattare, al di là dei compiti istituzionali, i dati relativi rispettivamente ad alunni, insegnanti, personale ATA.

Il personale docente (così come quello non docente e quello ausiliario) è tenuto al segreto d'Ufficio, ossia non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza durante il servizio.

Pertanto i dati personali forniti alla scuola verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

Doppia genitorialità

Si ricorda che, nell'ambito della concreta attuazione della legge 54/2006 vi deve essere l'inoltro da parte degli uffici di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari, convocazione di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato; inoltre, secondo il principio della doppia genitorialità, va richiesta la firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (scheda di valutazione, nullaosta, etc.)

Alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla loro sicurezza, ben-essere e successo formativo.

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente direttiva e disposizioni.

Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Giovanna Rotondo



Firmato digitalmente da:

Rotondo Giovanna

Firmato il 24/09/2026 22:08

Seriale Certificato: 4796905

Valido dal 20/08/2025 al 20/08/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA